

PROPOSTA BOZZA DI STATUTO

Associazione “Barletta Città Arcobaleno”

Elaborata da:

dott.ssa Santa Scommegna

dott.ssa Rosa Anna Asselta

Art. 1

Denominazione

E' costituita l'Associazione denominata “Barletta Città Arcobaleno” per la promozione dell'attuazione del Piano Strategico Territoriale di Barletta.

Art. 2

Sede

L'Associazione è ubicata in Barletta presso sedi del Comune.

Art. 3

Soci

L'Associazione è costituita dagli Enti e dalle Istituzioni, Organizzazioni economiche, culturali e sociali, pubbliche e private, che dichiarano il loro interesse a contribuire con la propria esperienza a perseguire le finalità dell'Associazione e che hanno approvato il Piano Strategico Territoriale di Barletta e sottoscritto l'atto costitutivo.

L'accoglimento di ulteriori richieste di adesione dovrà avvenire a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea.

Art. 4

Scopi

L'Associazione è senza fini di lucro. Si ispira ai principi concertativi e si prefigge di promuovere l'attuazione del Piano Strategico territoriale di Barletta, svolgendo una costante opera di coordinamento, stimolo, monitoraggio e revisione dello stesso.

L'Associazione avrà il compito di stimolare la costante partecipazione dei sottoscrittori del Piano che, attraverso la verifica continua dei risultati raggiunti, promuove le integrazioni e gli adattamenti del Piano che si rendano necessari.

L'Associazione dovrà assicurare l'informazione ai cittadini sui contenuti del Piano Strategico territoriale di Barletta e sulle sue modalità di sviluppo.

Art. 5

Patrimonio

Il fondo comune dell'Associazione è costituito da:

1. versamenti delle quote associative annuali fissate dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio preventivo;
2. contributi, elargizioni e donazioni da parte di persone fisiche e di enti pubblici e privati interessati all'attività istituzionale;
3. proventi ottenuti da iniziative promosse dall'Associazione;
4. rimborsi percepiti per le spese sostenute per eventuali attività progettuali;
5. ogni ulteriore apporto in denaro o in natura che potrà ricevere.

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno ad eccezione del primo, che comincerà il giorno dell'atto di costituzione e si concluderà il 31 dicembre successivo.

Art. 6 **Diritti ed obblighi dei soci**

I soci partecipano ai sensi dello Statuto all'attività dell'Associazione ed esercitano i diritti previsti dallo stesso.

Ricevono completa, tempestiva e chiara informazione e comunicazione sulle iniziative dell'Associazione.

Hanno diritto d'intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua d'associazione.

La qualità di associato si perde per recesso o per esclusione.

Ciascun membro può recedere dall'Associazione comunicandolo per iscritto al Presidente che ne prende atto.

L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti qualora siano accertate persistenti violazioni da parte dell'associato agli obblighi statutari o altri comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione.

I soci receduti o esclusi sono obbligati a pagare il contributo dell'anno in corso e cessano con effetto al 31 dicembre dello stesso anno.

Fermo restando quanto previsto dal quinto e settimo commi, l'associato ha diritto di recesso immediato dall'Associazione, senza ulteriori obbligazioni, in caso di aumento della quota associativa deciso dall'Assemblea ove esso non sia espressamente approvato dall'associato, tramite i competenti organi amministrativi.

Art. 7 **Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea;
- Presidente;
- Comitato di Coordinamento;
- Direttore;

Se costituiti dall'Assemblea ai sensi dell'art. 9, sono inoltre organi:

- Vicepresidente;
- Organo di Controllo

Art. 8 **Assemblea – Composizione e Funzionamento**

L'Assemblea, costituita da tutti i soci, è l'organo d'indirizzo e di amministrazione generale dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

L'Assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione deve essere fatta con avviso spedito agli associati, a mezzo di raccomandata, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza o, in caso di comprovata urgenza, con preavviso di almeno due giorni, anche mediante comunicazione telegrafica, o a mezzo fax o per posta elettronica.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con voto favorevole della metà più uno dei presenti; l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei membri.

Ogni componente dell'Assemblea ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e quelle riguardanti le modificazioni dello Statuto dovranno essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci-membri.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato.

Art. 9 Assemblea - Poteri

Spettano all'Assemblea tutti i poteri ed i compiti che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad altri organi.

L'Assemblea adotta metodi concertativi per le scelte politiche di programmazione e per gli atti di programmazione strategica.

L'Assemblea ha i seguenti poteri:

- approva il Piano Strategico Territoriale "Barletta città Arcobaleno";
- delibera sulle linee fondamentali di attività dell'Associazione conformemente agli scopi previsti nello Statuto;
- provvede alla predisposizione degli indirizzi relativi allo sviluppo del Piano strategico;
- provvede all'approvazione del piano annuale dell'Associazione elaborato dal Comitato di Coordinamento;
- delibera le quote di adesione;
- approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- nomina il Presidente;
- definisce il numero e nomina i componenti del Comitato di Coordinamento;
- provvede alla eventuale costituzione di un Comitato Tecnico-Scientifico per l'attuazione di obiettivi specifici necessari per la migliore realizzazione del Piano strategico;
- stabilisce i poteri del Direttore;
- delibera sulle eventuali modifiche statutarie e sull'ammissione di nuovi membri;
- approva il regolamento di funzionamento dell'Associazione;
- può nominare un Vicepresidente, su proposta del Presidente, anche al di fuori dei soci.

- l'Assemblea può costituire un apposito organo di controllo interno sull'amministrazione dell'Associazione.

I membri dell'Assemblea potranno partecipare ai gruppi di lavoro e ai Comitati tecnico-scientifici eventualmente costituiti.

Art. 10 Comitato di Coordinamento

L'Associazione è coordinata da un Comitato di Coordinamento i cui componenti sono nominati dall'Assemblea che ne definisce il numero.

Sono membri del Comitato:

- il Presidente;
- il Vice Presidente se nominato dall'Assemblea;
- i membri designati fra i propri componenti dall'Assemblea, la quale ne definisce i criteri di scelta.

Il Comitato di Coordinamento dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Al Comitato spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, occorrenti per il conseguimento dei fini dell'Associazione.

Ad esso spetta il compito di:

- dirigere tutto il processo di pianificazione strategica;
- creare eventuali gruppi di lavoro;
- proporre all'Assemblea l'approvazione delle priorità;
- dare concreta attuazione alle linee fondamentali indicate dall'Assemblea.

Il Comitato deve, inoltre, trasmettere annualmente agli Enti Promotori il bilancio preventivo accompagnato da una relazione previsionale sull'attività, il bilancio consuntivo corredato da una relazione sull'attività svolta e, inoltre, una relazione semestrale sui progetti di attività e sulle modalità della loro realizzazione.

Il Comitato è presieduto dal Presidente e si riunisce almeno ogni tre mesi, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi membri.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nomina il Direttore di cui all'art. 13 del presente statuto.

Il Comitato designa un Segretario che s'incaricherà di verbalizzare gli atti delle riunioni degli organi collegiali e delle decisioni adottate.

Art. 11 Presidente

Il Presidente:

- rappresenta l'Associazione ed ha la firma e la rappresentanza legale nei confronti dei terzi e in giudizio;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato di Coordinamento;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- vigila perché siano portati a compimento gli accordi adottati dall'Assemblea e dal Comitato di Coordinamento;
- sottoscrive in nome dell'Associazione i contratti stipulati per il raggiungimento delle sue finalità;
- sovrintende alla gestione economica e amministrativa dell'Associazione;

- nomina procuratori per specifici atti o attività.

Art. 12

Vice Presidente

Ove nominato il Vice Presidente dell'Associazione svolge i compiti delegati dal Presidente e lo sostituisce in tutti i casi di assenza o di impossibilità provvisoria e permanente, in questo ultimo caso sino alla carica del nuovo Presidente.

Art. 13

Direttore

Il Direttore è nominato e revocato dal Comitato di Coordinamento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti ed ha le seguenti funzioni:

- collabora con il Presidente e il Vice Presidente nell'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- assicura la gestione economica e amministrativa dell'Associazione;
- partecipa all'elaborazione del programma annuale dell'Associazione e dei programmi di attività;
- assicura il supporto funzionale ai lavori per l'elaborazione del Piano strategico.

Il Direttore partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato di Coordinamento con voto consultivo.

Il Direttore potrà avvalersi del supporto di una struttura tecnico-amministrativa di cui dirige e coordina l'attività operativa sotto la sovrintendenza del Presidente.

Art. 14

Organo di Controllo

L'Organo di controllo dell'Associazione è il Collegio dei Revisori dei Conti, che ove è costituito dall'Assemblea (Art. 9) è composto da tre membri effettivi nominati dall'Assemblea stessa.

I componenti del Collegio durano in carica tre anni e possono essere confermati alla scadenza.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di provvedere al controllo della gestione finanziaria, di accertare la regolare tenuta delle scritture contabili e di esprimere il proprio parere, mediante apposite relazioni annuali, sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo da presentare all'Assemblea.

I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato di Coordinamento.

Art. 15

Durata -Scioglimento

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e cessa la propria attività al raggiungimento degli obiettivi per cui è stata costituita. Lo scioglimento, oltre che nei casi previsti dalla legge, può avvenire quando sia stato deliberato dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi degli associati. Con la deliberazione di scioglimento, l'Assemblea decide sulla destinazione del patrimonio residuo

che sarà devoluto per scopi analoghi a quelli dell'Associazione e comunque nel rispetto delle norme del Codice Civile.

Art. 16
Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme vigenti in materia.